

Codice A1601A

D.D. 15 dicembre 2015, n. 555

Art. 11 comma 4 l.r. 32/1982. Interdizione al transito dei mezzi motorizzati su strade di competenza del Comune di Pralungo (BI): parere vincolante regionale.

Preso atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*", le Amministrazioni provinciali ed i Comuni possono interdire, previo parere vincolante della Regione Piemonte, il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale;

considerato che, il Comune di Pralungo (BI) con nota prot. n. 4103 del 2 novembre 2015 ha richiesto al Settore scrivente un parere al fine dell'emissione di un'apposita ordinanza sindacale per limitare il transito con mezzi motorizzati ai soli proprietari e conduttori dei fondi serviti dalla strada vicinale non di uso pubblico denominata "Strada della Croce Grande", che va dal Rio Cino all'incrocio con la strada consortile che proviene dalla Regione Monproso.

considerato che la suddetta strada inizia dal ponte sul Rio Cino (ponte compreso nella strada vicinale con portata limitata a t. 1,5) e prosegue sterrata per 3.300 m: nella prima parte per circa 500 m è larga e consente il passaggio di autoveicoli e mezzi per la manutenzione dell'acquedotto, mentre nella seconda parte si restringe con larghezza piano viabile di 1.50 m;

tenuto conto che in particolare la prima parte è inserita in un contesto sensibile per l'ecosistema faunistico e che dunque il flusso di autoveicoli apporterebbe dei danni a livello di inquinamento ambientale;

visto inoltre che la seconda parte è costituita da un sentiero agibile solo da biciclette e che dunque risulta fondamentale vietare l'eventuale passaggio di motocicli che danneggerebbero a livello acustico l'ecosistema faunistico ivi presente;

tenuto conto che il fondo stradale della suddetta strada è privo di asfalto e che pertanto il sedime in terra battuta risulta facilmente danneggiabile da passaggi di veicoli motorizzati, in particolare in presenza di eventi di precipitazione atmosferica;

fermo restando che la competenza rispetto alla materia sicurezza stradale sia posta in capo all'Amministrazione comunale ai sensi del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*") e che il Settore Biodiversità ed Aree naturali, non può quindi esprimersi su tali aspetti, in quanto non di competenza;

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. 285/1992 e s.m.i.;

Vista la l.r. 32/1982 art. 11 comma 4;

Vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

determina

- di esprimere parere positivo con particolare riferimento agli aspetti di tutela ambientale ai fini dell'emissione da parte delle Amministrazione comunale di Pralungo (BI) dell'ordinanza per limitare il transito con mezzi motorizzati ai soli proprietari e conduttori dei fondi attraversati dalla sopra citata strada denominata "Strada della Croce Grande";

- di prendere atto delle considerazioni espresse in materia di sicurezza stradale anche ai sensi del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*") da parte del Comune di Pralungo in qualità di Pubblica Amministrazione locale;
- di rammentare che anche in caso di adozione dell'ordinanza di divieto oggetto del presente parere resta vigente il regime di deroga di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da parte dei soggetti legittimati, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Vincenzo Maria MOLINARI